



**FONDO PER LO SVILUPPO DELLA MICROIMPRESORIALITÀ, L'AUTOIMPIEGO E
L'INNOVAZIONE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO – CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO**

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA GARANZIA

Premessa

Il presente disciplinare regola le modalità di accesso al Fondo di Garanzia per lo sviluppo della microimprenditorialità, l'autoimpiego e l'innovazione a favore delle imprese (d'ora in avanti Fondo), istituito dalla Provincia di Campobasso e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso, al fine di favorire la nascita e il consolidamento dell'imprenditorialità locale e giovanile e l'occupazione, attraverso il sostegno al credito. La finalità dell'iniziativa è agevolare l'accesso al credito da parte degli operatori economici operanti nel territorio della provincia di Campobasso, con l'obiettivo di innovare i processi produttivi, rivitalizzare l'imprenditorialità, specie dei giovani e delle donne, sostenere l'occupazione ed incentivare la popolazione, soprattutto giovanile, a non abbandonare il territorio.

L'Amministrazione Provinciale e la Camera di Commercio di Campobasso realizzano la gestione tecnico-*amministrativa* del Fondo attraverso il Comitato Interistituzionale Tecnico (C.I.T.), presieduta dal Dirigente della Provincia di Campobasso che ha la responsabilità del progetto.

Art. 1 - Definizioni

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "Fondo" indica il Fondo di Garanzia per lo sviluppo della microimprenditorialità, l'autoimpiego e l'innovazione a favore delle imprese, istituito dalla provincia di Campobasso e dalla Camera di Commercio di Campobasso;
- b) "Banca" indica la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., con la quale è stato sottoscritto il contratto per la gestione finanziaria del Fondo;
- c) "Comitato", indica il Comitato interistituzionale istituito dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Campobasso;
- d) "Garanzia diretta", indica la garanzia prestata dal Fondo a favore della Banca;
- f) "Controgaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi.

Art. 2 - Struttura del Fondo e destinazione

La dotazione iniziale del Fondo è di € 650.000,00, di cui fondi provinciali per € 550.000,00 (84,62%) e fondi camerali per € 100.000,00 (15,38%).

Il Fondo è alimentato, oltre che dai conferimenti della Provincia, della Camera di Commercio e degli altri Enti eventualmente aderenti, anche dalle commissioni una tantum per il rilascio della garanzia e della controgaranzia in misura pari all'1% e dagli interessi bancari maturati su tali somme depositate presso la Banca.

Una quota del Fondo è destinata alla garanzia diretta ed una è riservata ai Confidi per la controgaranzia. Le quote destinate alla garanzia diretta e indiretta sono fissate in relazione alle domande pervenute, che prenoteranno, a seconda dei casi, risorse per l'una o l'altra forma di garanzia in relazione alla tipologia di soggetto richiedente. Il criterio fissato è quello temporale di arrivo delle domande di accesso al Fondo.

Art. 3 - Adesione da parte di altri soggetti

Possono aderire al Fondo Enti pubblici, anche tramite proprie società finanziarie, Associazioni di Categoria e Confidi operanti nella provincia di Campobasso. Al fine di aderire al Fondo dovranno inoltrare formale richiesta al Comitato interistituzionale presso la Provincia di Campobasso.

Le richieste di adesione saranno valutate dal Comitato interistituzionale e, previa formale accettazione da parte dello stesso Comitato, si perfezioneranno con il versamento sul conto corrente del Fondo di una quota pari ad almeno il 50% del contributo di accesso.

Ogni Ente che sia stato ammesso ad aderire al fondo avrà diritto alla designazione di un componente nel comitato interistituzionale in caso contribuisca finanziariamente al Fondo in misura pari ad almeno il 30% del capitale complessivo.

Art. 4 - Soggetti richiedenti e soggetti beneficiari

Possono richiedere la garanzia diretta le imprese costituite sotto forma societaria o ditte individuali, rientranti nei limiti della microimpresa come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce del 6.05.2003 (recepita dal D.M. 18 aprile 2005, in G.U. del 12.10.2005), iscritte presso la C.C.I.A.A. di Campobasso e con localizzazione in provincia di Campobasso.

Possono richiedere la controgaranzia i Confidi, con sportello sul territorio della provincia di Campobasso, che con atto formale manifestino la volontà di accettazione delle condizioni di accesso al Fondo e del disciplinare del Fondo, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla riforma dei Confidi disciplinata con l'art. 13 del D.L. 30 settembre

2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che versino al fondo il 20% della controgaranzia richiesta.

Soggetti beneficiari finali sono:

1. le *microimprese di nuova costituzione* (da costituirsi/isciversi al Registro imprese entro 180 giorni dalla data di presentazione delle domanda di accesso al Fondo);
2. *quelle già costituite*, iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio di Campobasso.

Le imprese beneficiarie dell'intervento che non siano di nuova costituzione dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Campobasso ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale, nonché con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali.

Le imprese potranno accedere al beneficio una sola volta in un anno.

Non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per la definizione di impresa in difficoltà si applicano i criteri previsti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui alla GUCE C 244 dell'1/10/2004. L'impresa non dovrà trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Art. 5 - Operazioni ammissibili

Sono ammissibili alla garanzia diretta i finanziamenti che prevedano la restituzione del capitale in un periodo compreso tra 18 e 60 mesi, incluso un eventuale periodo di utilizzo e preammortamento;

Sono ammissibili alla controgaranzia le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti per le stesse tipologie di operazioni. Nello specifico i finanziamenti che prevedano la restituzione del capitale in un periodo compreso tra 18 e 60 mesi, incluso un eventuale periodo di utilizzo e preammortamento.

Le operazioni di finanziamento dovranno riferirsi a progetti di sviluppo di carattere innovativo, dal momento che l'innovazione deve ritenersi il fattore cardine per il rilancio e per la crescita della competitività del sistema imprenditoriale e, dunque, del sistema economico locale.

Essi potranno essere relativi a:

- investimenti riguardanti le innovazioni tecnologiche;
- acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici, automezzi, arredi e mobili destinati all'attività dell'impresa;
- acquisto, ristrutturazione ed ampliamento dei locali destinati all'attività;
- acquisto di scorte;
- ristrutturazione del debito verso terzi (banche e fornitori).

Art. 6 - Natura e misura dell'agevolazione

La garanzia è diretta, esplicita, con privilegio di primo grado, nonché irrevocabile ed incondizionata, secondo quanto previsto dall'accordo di Basilea 2.

La garanzia concessa sarà pari all'80% del totale degli investimenti e comunque non superiore ad € 30.000,00.

In via eccezionale, nel caso di progetti ritenuti particolarmente innovativi e di interesse strategico per il territorio, il limite di € 30.000,00 è elevato ad € 40.000,00. Il giudizio relativo all'innovatività e all'interesse strategico, adeguatamente motivato, sarà espresso insindacabilmente dal Comitato interistituzionale.

La garanzia/controgaranzia è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche sulla stessa operazione/investimento agevolato, purché ciò avvenga nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Il contributo concesso sotto forma di garanzia si configura come aiuto pubblico assoggettato al regime "de minimis" (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L379/5, del 28.12.2006)¹.

Qualora sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente disciplinare agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nel periodo di riferimento vengano superati i massimali previsti, sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, sino alla concorrenza del massimale.

All'atto della domanda il legale rappresentante dell'impresa deve comunicare tutti gli aiuti ricevuti nei tre anni precedenti in regime "de minimis" e dovrà impegnarsi a comunicare tutti gli aiuti ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di contributo e quella di ammissione alla garanzia/controgaranzia del Fondo.

Art. 7 - Accesso al Fondo

Per accedere al Fondo i soggetti interessati dovranno presentare al Comitato apposita domanda, secondo le modalità che saranno dettagliate, in conformità a quanto stabilito nel presente disciplinare, e rese note attraverso i siti web della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio di Campobasso.

Le domande saranno valutate con la procedura a sportello ed ammesse nei limiti delle risorse disponibili. Ai fini dell'ordine di esame delle domande farà fede il timbro postale di partenza della domanda o la ricevuta di avvenuta consegna nel caso di spedizione a mezzo corriere o consegna a mano. Qualora più domande risultassero presentate lo stesso giorno, l'ordine della graduatoria verrà predisposto tenendo conto del numero di protocollo assegnato al momento della ricezione della domanda.

La richiesta di ammissione alla garanzia diretta ovvero alla controgaranzia dovrà pervenire al Comitato redatta sull'apposito modulo.

¹ Per le imprese operanti nel settore della produzione dei prodotti agricoli, il riferimento è al Regolamento (CE) n° 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L/337/35, del 21.12.2007.

Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al Comitato, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.

Qualora il Comitato nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la decisione del Comitato decorre dalla data in cui pervengono, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.

Le richieste sono respinte d'ufficio qualora i dati previsti, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al Comitato entro il termine di 45 giorni dalla data della richiesta.

Le domande di finanziamento avanzate dalle imprese della provincia di Campobasso saranno indirizzate alla Banca per il tramite del Comitato.

Per ciascuna domanda di finanziamento inoltrata il Comitato trasmetterà alla Banca l'atto di ammissione alla garanzia del fondo.

La Banca avrà esclusivamente il compito di valutare il merito creditizio delle imprese ammesse alla garanzia del fondo.

L'istruttoria per la concessione del credito richiesto sarà curata dalla Banca in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari.

La Banca si impegna ad evadere le richieste presentate entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui le domande stesse avranno acquisito completezza nella documentazione istruttoria; il finanziamento potrà essere accordato o meno ad insindacabile giudizio della Banca, che provvederà tempestivamente a comunicare al Comitato l'approvazione o il diniego motivato delle singole domande.

Ai fini istruttori la Banca potrà richiedere all'impresa interessata, anche direttamente, ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

In sede di valutazione delle singole domande di prestito, la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie, secondo quanto già concordato con il Comitato Interistituzionale.

Le richieste di finanziamento resteranno sospese in caso di indisponibilità di risorse impegnabili a carico del Fondo

Art. 8 – Valutazione delle domande

L'analisi tecnica delle domande di accesso al Fondo di Garanzia, la loro approvazione, la redazione degli elenchi delle domande ammesse, la verifica preventiva e consuntiva della documentazione di spesa, sarà effettuata dal Comitato.

L'esame, la valutazione e l'ammissione delle domande avverrà sulla base dei seguenti parametri:

- validità economico-finanziaria dell'investimento per cui si realizza operazione finanziaria oggetto di agevolazione: per la validità economico-finanziaria si farà riferimento al business-plan presentato dal richiedente;

- grado di innovatività del progetto, che sarà giudicato con riferimento al settore di attività dell'impresa e/o all'utilizzo di tecnologie/processi innovativi e/o alla realizzazione di prodotti/servizi innovativi;
- idoneità tecnica dell'azione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi dell'impresa;
- composizione dell'impresa, già esistente e/o di nuova costituzione, con specifico riferimento alla prevalenza di giovani fino a 35 anni o di donne (la prevalenza deve riferirsi sia al numero di componenti della società che al capitale sociale)

Art. 9 – Attivazione della garanzia

Garanzia diretta. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, la Banca avvierà le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora l'inadempienza si protragga per oltre 15 giorni, la Banca potrà comunicare all'impresa beneficiaria ed ai suoi garanti e, per conoscenza, al Comitato, l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 del C.C. e/o la risoluzione del contratto per inadempimento.

Laddove, nei trenta giorni successivi a detta comunicazione, l'impresa beneficiaria e/o i suoi eventuali garanti non abbia/abbiano provveduto al pagamento di tutto quanto dovuto per legge e per contratto, la Banca potrà rivalersi di ogni sua ragione di credito sul fondo di garanzia mediante semplice addebito del proprio credito in sorte capitale ed interessi per la quota di rischio assunta dal fondo, nonché degli ulteriori interessi di mora, commissioni ed accessori tutti sempre in relazione alla percentuale garantita.

Controgaranzia. Relativamente alle operazioni ammesse alla controgaranzia del Fondo, il Confidi trasmette al Comitato, entro 30 giorni dalla data di escussione della garanzia da parte della Banca, la richiesta di rimborso, indicando: 1. dati dell'impresa insolvente; 2. importo escusso dalla banca; 3. l'importo richiesto al Fondo, che sarà pari all'importo escusso, moltiplicato per il rapporto tra la garanzia assegnata dal Fondo e quella approvata dal Confidi sull'operazione/finanziamento.

Il Comitato, valutata la richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di rimborso autorizzerà espressamente la Banca a liquidare al Confidi la somma spettante.

Nel caso in cui il Confidi garante non abbia adempiuto, entro **120 giorni**, dalla data della richiesta della Banca di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, la Banca, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura dell'esposizione deliberata dal Comitato in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia potrà procedere direttamente all'attivazione della controgaranzia ed al conseguente addebito del fondo.

In seguito alla liquidazione della perdita al Confidi o alla Banca, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa per le somme pagate.

Art. 10 - Procedimento amministrativo e tutela dei dati personali

Il procedimento amministrativo (ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241) è assegnato alla Provincia di Campobasso.

I dati richiesti ai fini della gestione dell'intervento saranno utilizzati esclusivamente allo scopo di cui al presente disciplinare e saranno trattati con e senza ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Provincia di Campobasso e per le attività di sportello la Camera di Commercio.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

La presentazione della domanda di assegnazione della garanzia comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del d. lgs. 196/2003, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente regolamento, compresa la comunicazione delle informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.

Campobasso